



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"Giovanni Falcone"

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Istituto Tecnico: Turismo ■ A.F.M. articolazione R.I.M. ■ Grafica e Comunicazione

Istituto Professionale: Servizi Commerciali ■ Servizi Sanità e Assistenza Sociale

Istruzione e Formazione Professionale di Ordinamento Regionale: Turistico e Grafico Multimedia

Via Levadello-25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)

www.falconeiis.edu.it – bsis03400l@istruzione.it

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Art. 1 Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322);
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11);
- art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301);
- art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15);
- Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300);
- art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola 2006-2009
- D. L. n. 81 del 9-04-2008
- **D.L. n. 104 del 12/09/2013**

Art.2 . FINALITÀ

La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- Prevenire l'abitudine al fumo
- Incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
- Garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
- Proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- Tutelare in particolar modo i minori dai danni del fumo passivo e da processi di emulazione tendenti a favorire l'abitudine al fumo;
- Tutelare all'interno della scuola tutti gli studenti da fenomeni di diffusione e contagio con sostanze stupefacenti (spinello)

- Promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma quinquennale di educazione alla salute
- Favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
- Fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Art. 3. LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

È stabilito **il divieto di fumo in tutti gli spazi interni e in tutte le aree all'aperto** di pertinenza della scuola e più precisamente ingresso dell'Istituto, atrio, corridoi, scale interne, aule, uffici, laboratori, palestra, Aula Convegni, bagni, cortile, tutte le aree all'aperto di pertinenza della scuola, compresi gli spazi interni e le aree esterne durante le attività di Educazione Fisica nella palestra e durante l'intervallo.

Negli spazi interni e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola, saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza.

Art. 4. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individuerà i responsabili preposti all'applicazione del divieto con i seguenti compiti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
- Vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica
- Notificare tramite il DS la trasgressione alle famiglie degli alunni sorpresi a fumare.

“L’incaricato non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).”

Indipendentemente e comunque in aggiunta ai preposti tutti i docenti ed il personale tutto dell'Istituto, sono comunque tenuti a collaborare nella vigilanza e a rilevare le infrazioni e segnalare ai preposti ogni violazione rilevata al divieto di fumo che, peraltro, si connota, anche quale mancanza disciplinare.

Art. 5 . SANZIONI E MULTE

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali e nelle aree esterne dove è vietato fumare saranno sanzionati mediante pagamento di multa, secondo

quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00.

In applicazione dell'art.16 della L. 689/81 il pagamento viene previsto sempre con un importo pari al doppio del minimo, quindi pari ad **euro 55,00**.

La misura della sanzione è raddoppiata anche qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con **codice tributo 131 T**, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (*Causale: Infrazione divieto di fumo – I.I.S. “G. Falcone ” di Palazzolo S/O*).

Ai dipendenti e agli studenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, saranno comminate le previste sanzioni pecuniarie.

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, al Dirigente Scolastico o ai collaboratori Proff. Ssa Pasquali o prof. Calabrò.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del divieto e del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da E.220,00 a E. 2.200,00.

Art. 6. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti

Il Dirigente scolastico

- Agli Alunni - Ai Genitori
- Al personale Docente e ATA
- Sede
- AI SITO WEB

OGGETTO: Tutela della salute – Divieto di fumo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n.104 **pubblicato in data 12.09.2013 sulla G. U. n. 214** denominato "L'istruzione riparte" nel quale sono inserite all'art. 4 "Tutela della salute nelle scuole" le seguenti norme che sono pertanto immediatamente **esecutive**:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "**1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.**".
2. E' vietato l'utilizzo delle **sigarette elettroniche** nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Sanzione pecuniaria da € 27,50 a € 275,00 (Legge 30 dicembre 2004, n. 311 art.189)

In riferimento a quanto sopra riportato **tutto il personale della scuola è tenuto a rispettare e a far rispettare il divieto di fumo in tutti gli spazi interni e in tutte le aree all'aperto di pertinenza della scuola.** Si ricorda che la scuola è una comunità educante e da ciò ne consegue che chiunque vi operi deve attenersi scrupolosamente al rispetto delle norme e costituire un esempio di comportamento positivo per gli alunni.

Pertanto, in attuazione dell'art.4, comma1 lettera b) del D.P.C.M.14/05/1995 e dell'accordo Stato- Regioni del 16/12/2004, il D.S individua **i responsabili preposti all'osservanza della norma, dell'accertamento e contestazione delle infrazioni, ai quali conferisce apposita nomina.**

Nel caso verifichino una violazione del divieto **i preposti individuati dal DS**, sono tenuti a compilare il PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO PER INFRAZIONE AL DIVIETO DEL FUMO" a disposizione presso la Vicepresidenza e a consegnarlo al Dirigente Scolastico, che provvederà all'irrogazione definitiva della sanzione e alla consegna allo studente (o alla famiglia se minorenne) del modello F 23 per il pagamento della sanzione stessa. (Euro. 55,00)

Si precisa che nell'esercizio delle sue funzioni l'Incaricato è un Pubblico Ufficiale (artt.337 e 496 del Codice Penale) e che come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla normativa antifumo nell'ambito scolastico.

Il Dirigente scolastico